

Ar2



Vai al contenuto multimediale

Alessia Novelli

**La capitalizzazione degli interessi
nelle operazioni bancarie**

Quadro normativo e orientamenti giurisprudenziali

Prefazione di
Tiziana Montecchiari





Aracne editrice

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXVII
Giacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.giacchinoonoratieditore.it
info@giacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20
00020 Canterano (RM)
(06) 4551463

ISBN 978-88-255-0650-1

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: settembre 2017

Indice

- 7 *Prefazione*
di Tiziana Montecchiari
- II *Capitolo I*
L'anatocismo bancario nel codice civile del 1942 e nel t.u.b.
- 3I *Capitolo II*
La nuova modifica dell'art. 120 t.u.b. operata dalla l. 27 dicembre 2013 n. 147
- 47 *Capitolo III*
La proposta di delibera c.i.c.r. della Banca d'Italia e la modifica dell'art. 120 t.u.b. con l. 8 aprile 2016 n. 49
- 63 *Bibliografia*

Prefazione

di TIZIANA MONTECCHIARI

Il diritto bancario, come è noto, rappresenta un insieme di disposizioni molto complesse, in particolare divenute ancor più tali negli ultimi anni in cui rischi finanziari, insolvenze, crisi di imprese e del sistema economico in generale hanno condizionato la stabilità dei rapporti fra banche e banche e fra banche e clienti, con la necessità di interventi normativi peculiari non sempre accolti con favore dagli operatori del settore, ma soprattutto dalla collettività, spesso svantaggiata ed indebolita da tali misure a favore prevalentemente degli istituti di credito e del sistema bancario in generale.

Recentemente è mutata ancora una volta la disciplina dell'anatocismo bancario, ovvero la pratica in base alla quale gli interessi maturati in un certo periodo concorrono all'aumento del debito complessivo, producendo per il periodo successivo ulteriori e maggiori interessi, attraverso l'introduzione dell'art. 17 *bis* della legge n. 49/2016 di conversione del c.d. "decreto banche" n. 18/2016, in vigore dal 15 aprile 2016, il quale ha modificato l'art. 120, 2° comma del t.u.b. (l. 385/93) consentendo ora sui conti correnti l'anatocismo annuale e prevedendo che il cliente possa scegliere di evitarlo pagando gli interessi al momento in cui diventano esigibili.

Appare opportuno precisare che il tema dell'anatocismo torna spesso di attualità, sia sotto l'aspetto giurisprudenziale, sia sotto quello legislativo e le modifiche o le interpretazioni effettuate sovente rendono più complessa l'operatività delle norme, invece che realizzare una più agevole ed effettiva tutela del contraente debole.

La nuova disposizione, innanzitutto, prevede che la periodicità di liquidazione degli interessi passa dalla situazione in cui c'era periodicità tipicamente trimestrale o semestrale, a quella annuale e, quindi, viene stabilito un generale divieto di capitalizzazione che non si applica agli interessi di mora, né agli interessi maturati sul saldo passivo del conto corrente, sia nel caso di una apertura di credito, sia in caso di

conto corrente scoperto per superamento del fido o in caso di assenza di fido. Le novità sono di indubbio rilievo, poiché il legislatore è tornato ad autorizzare la capitalizzazione, ed inoltre ha modificato la periodicità di liquidazione, portandola da trimestrale ad annuale ed infine ha attribuito al cliente la scelta se “subire” o meno l’anatocismo, introducendo la regola secondo la quale chi non intende accettarlo, deve adempiere il debito per interessi nel momento in cui scade, mentre non è possibile evitare di pagare ed essere contemporaneamente esenti da capitalizzazione.

Se da un lato la novità legislativa appare favorevole, in quanto idonea a stabilire una posizione più decisionista per il cliente il quale può valutare quale scelta corrisponda maggiormente alle sue esigenze, dall’altro, tuttavia, non gli viene consentito di mantenere in essere un debito infruttifero, senza adempierlo.

Ed in quest’ultimo aspetto, invece, si coglie un *favor* (ben celato) verso il sistema bancario il quale non ha il vantaggio di mantenere in essere scoperti di conto corrente o fidi utilizzati e non più movimentati: proprio attraverso una apparente condizione di favore presentata come tale dalla legge ai clienti, si cela l’effettiva ragione di simile previsione normativa che fa, in realtà, ritornare l’anatocismo “legalizzato” a vantaggio del sistema bancario.

Ulteriore profilo da non poter ritenere favorevole alla clientela, contraente che è sempre stata e continua ad essere la parte contrattuale più debole di simile contesto negoziale, è la capitalizzazione in unica soluzione annuale che potrebbe risultare particolarmente gravosa per chi fa ampio utilizzo dello scoperto di conto corrente, abituato, fino ad ora, ad una suddivisione almeno trimestrale degli addebiti.

Pertanto, le nuove disposizioni rappresentano ancora una volta un intervento di sostegno non tanto in favore della clientela, come sono state in realtà presentate, bensì del sistema bancario sotto le spoglie di una autorizzazione legale dell’anatocismo.

La normativa in esame, in altri termini, consente che il correntista possa autorizzare preventivamente, quindi prima della scadenza del rapporto, (non come previsto dell’art. 1283 c.c., che lo stabilisce successivamente alla scadenza), l’addebito degli interessi solutori sul conto al momento in cui questi divengano esigibili, trasformando detti interessi in sorte capitale, produttiva — a sua volta — di ulteriori interessi.

Tale possibilità cela, in realtà, una sorta di “imposizione”: l’obbligo di liquidazione degli interessi passivi solutori entro sessanta giorni se non rispettato dal correntista, si trasforma sostanzialmente in una legittimazione ed automatizzazione dell’anatocismo annuale.

Ciò che resta al cliente è la facoltà di scelta: pagare gli interessi maturati extra fido nell’anno solare precedente al 1° marzo di ogni anno, oppure farli addebitare in conto dando via alla capitalizzazione degli stessi e in definitiva, l’intervento del legislatore ha inteso reintrodurre la legittimità della pratica anatocistica, ma ciò a vantaggio solo del sistema bancario, escludendo chiunque altro soggetto che rimarrà sottoposto al divieto dell’art. 1283 c.c., operativo in via discriminante, solo per alcuni e non per tutti, mentre la legge è necessariamente e per natura *erga omnes*: “piccolissima” svista in cui è caduto il nostro “attento” legislatore.

In tale contesto di non facile interpretazione, ben si pone il saggio sulla Capitalizzazione degli interessi nelle operazioni bancarie, di cui alla presente prefazione, il quale acutamente coglie i profili critici dell’intervento normativo, dopo attenta ed opportuna analisi della primaria normativa civilistica di riferimento, l’art. 1283 c.c.

Peraltro, l’interessante studio affronta anche una disamina sugli orientamenti giurisprudenziali in materia, i quali si sono soffermati sull’interpretazione semantica dei termini di legge e tale analisi pone in rilievo come non sempre vi è stata uniformità nelle decisioni di merito.

La tematica è molto attuale e la applicazione della normativa è *in itinere*, sarà necessario attendere l’affermarsi definitivo del regime e verificare se vi saranno margini per giudicare l’eventuale incostituzionalità della previsione, a conferma della costante disapplicazione del principio di tutela del contraente debole, soprattutto nell’inattaccabile sistema bancario.